



F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera Presidenziale n. 3/15 del 13.02.2015 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Territoriale, fino a diversa determinazione del Consiglio Federale;
- in data 14.03.2017 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara, referto relativo alla gara "INTERPROVINCIALE A COPPIE MEMORIAL JOHNSON" svoltasi presso "A.S.D. JOHNSON" in Lonigo dal 27 febbraio al 12 marzo 2017;
- nel predetto referto, la direzione di gara, dopo avere dettagliatamente esposto i fatti di gara, riferiva di alcuni episodi che vedevano come protagonista l'atleta CUZZUCOLI e riferiva che *"[omissis] al che il sig. CUZZUCOLI gli dice "Tu sei uno stronzo" [omissis] ma il sig. CUZZUCOLI continua a ripetere "sei un grande stronzo" [omissis] in quel momento il sig. CUZZUCOLI, con la stecca in mano si avvicina velocemente e minacciosamente verso il sig. DE FILIPPO e decido di intervenire cercando di fermare la sua camminata e mi vengono in aiuto il sig. Ambrosi [omissis] ed il sig. Carbognin Giovanni [omissis] nel cercare di bloccare il giocatore vengo colpito accidentalmente dalla stecca del sig. CUZZUCOLI alla testa e uno spettatore viene colpito sul polso";*

Considerato che:

- l'art. 67, c.1) Regolamento di Giustizia Fibis prevede che *“Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d’ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale “;*
- l'art. 30 del vigente Regolamento di Giustizia impone all’organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“della gravità dell’infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell’azione od omissione, nonché dall’intensità dell’atteggiamento psicologico”;*
- i comportamenti denunciati dal direttore di gara di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall’art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell’azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara e nei confronti di del direttore di gara stesso, anche se involontariamente, e dell’immotivata intensità dell’atteggiamento psicologico.
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata *“INTERPROVINCIALE A COPPIE MEMORIAL JOHNSON”* svoltasi presso *“A.S.D. JOHNSON”* in Lonigo dal 27 febbraio al 12 marzo 2017, riportate dalla direzione di gara nel relativo referto, denunciano un comportamento non tollerabile da parte di un atleta nei



confronti degli avversari – con frasi ripetutamente offensive – di un organo deputato a valutare il buon corretto svolgimento delle competizioni sportive ed alla presenza di molto pubblico.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dall'atleta CUZZUCOLI, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti di un organo federale.

V'è d'aggiungere che l'atleta CUZZUCOLI aveva, durante la partita, deliberatamente contravvenuto alle norme di comportamento andando a disturbare, provocatoriamente, il proprio avversario.

Inoltre al termine della partita il predetto non dimostrava alcun pentimento sui fatti posti in essere abbandonando la sala senza attendere le premiazioni.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del Sig. CUZZUCOLI nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il sig. CUZZUCOLI ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *“Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]”*.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1, 29, del Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., CUZZUCOLI da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due);

Comunica che la summenzionata sanzione disciplinare è immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica



del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.


Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 72 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data di pubblicazione della deliberazione sul sito federale e della relativa motivazione emessa dall'organo di giustizia di primo grado.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del tesserato CUZZUCOLI ed alla sua squadra di appartenenza.

Così deciso in Alba il 20 marzo 2017

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Rosso', written over the typed name.